

# **ATTI DI PIRATERIA – art. 144 Codice Proprietà Industriale**

## **ATTI DI PIRATERIA**

### **art. 144 Codice Proprietà Industriale**

1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico (1).

(1) Comma sostituito dall'articolo 67 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016